

Descrizione

Con "forme speciali di vendita" si intendono quelle **attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali** (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio elettronico e vendita presso il domicilio del consumatore).

Spaccio interno

La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via (art. 16 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 66 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del [Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione](#) dell'Ulss 6 Euganea).

Apparecchi automatici

Fra le forme speciali di vendita al dettaglio, rientra l'attività di **vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di distributori automatici** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Se gli apparecchi automatici vengono installati sulle aree pubbliche, si debbono osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico e pertanto occorre presentare al Suap domanda di occupazione suolo pubblico (art. 17 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

Se la vendita mediante distributori automatici di prodotti del settore merceologico non alimentare è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, tale vendita è soggetta alle medesime disposizioni previste per un esercizio di vicinato.

Se l'attività di somministrazione di prodotti alimentari mediante distributori automatici è effettuata in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ed attrezzato, tale attività è soggetta alle disposizioni riguardanti i pubblici esercizi. All'interno della **zona 1** è vietata l'installazione di distributori automatici per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in locali prevalentemente destinati a tale attività a meno che la stessa non avvenga a seguito di trasferimento di attività già esistente all'interno dello stesso ambito (**mappe zone**).

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del [Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione](#) dell'Ulss 6 Euganea).

Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore (art. 18 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 68 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

L'attività può essere svolta in presenza o meno di un magazzino che, laddove presente, dovrà presentare destinazione d'uso compatibile con l'attività svolta.

Nei casi di vendita effettuata tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, che il titolare dell'attività abbia presentato al Suap la segnalazione di inizio attività. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione/ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita Iva.

Chi effettua la vendita tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, il consumatore può esercitare il diritto di recesso secondo le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del [Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione](#) dell'Ulss 6 Euganea).

Vendita tramite commercio elettronico

Per **commercio elettronico** s'intende **l'attività commerciale esercitata tramite la rete internet con l'utilizzo di un sito web** (e-commerce), e svolta nei confronti di un consumatore finale (nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali in materia di commercio elettronico, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010).

L'attività può essere svolta in presenza o meno di un magazzino che, laddove presente, dovrà presentare destinazione d'uso compatibile con l'attività svolta.

Per quanto concerne il commercio elettronico di **auto usate**, è necessario indicare la sede del deposito al fine di consentire i controlli di pubblica sicurezza (Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica – Ufficio per gli affari di Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016).

Vendita presso il domicilio del consumatore

E' l'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago (art. 19 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 69 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

L'attività può essere svolta in presenza o meno di un magazzino che, laddove presente, dovrà presentare destinazione d'uso compatibile con l'attività svolta.

Se colui che esercita tale attività si avvale di **incaricati alla vendita**, ne comunica l'elenco dei nominativi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha avviato l'attività (per il territorio comunale, l'Autorità è la Questura di Padova) e risponde agli effetti civili dell'attività di tali incaricati. Durante le operazioni di vendita gli incaricati devono esporre, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento, numerato e aggiornato annualmente, e riportante le loro generalità e foto, oltre che il nome del responsabile dell'impresa. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente la vendita.

A tale modalità di vendita si applica la "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", Legge 17 agosto 2005, n. 173.

Il consumatore può esercitare il diritto di recesso, secondo le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del [Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione](#) dell'Ulss 6 Euganea).

Requisiti

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali:

- **requisiti morali e di onorabilità per l'esercizio dell'attività di vendita** (artt. 67 e 85 del D.Lgs. 159/2011, art. 71 del D.Lgs. 59/2010);
- **requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande** (art. 71 del D.Lgs. 59/2010);

Normativa di riferimento

- [D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159](#)
- [D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59](#) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- [DPR 7 settembre 2010 n. 160](#) - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- [Legge 17 agosto 2005, n. 173](#) - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali;
- [D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206](#) - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- [D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70](#) - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
- [D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114](#) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- **DPR 3 giugno 1998 n. 25** - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- **Legge 15 marzo 1997, n. 59** - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
- **Legge 7 agosto 1990 n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **Legge 31 maggio 1965 n. 575** - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
- **Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande**